



**CIRCOLARE N. 30
2014/2015
DEL 2 MARZO 2015**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 6 – 2015 dell’Ufficio Studi Tributarî della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2015 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Scadenza dei termini per la consegna e l’invio della Certificazione Unica – CU”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2015

Oggetto: Scadenza dei termini per la consegna e l'invio della Certificazione Unica – CU –

Il prossimo 9 marzo è l'ultimo giorno per l'invio telematico da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica - CU - relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2014. Il modello di certificazione unica nel quale vanno indicati gli emolumenti corrisposti e le relative ritenute effettuate, deve essere **consegnato** ai sostituiti – percettori - entro il **2 marzo 2015**, lunedì, ed **inviato** online all'Agenzia delle entrate entro il successivo **9 marzo**, lunedì. Le scadenze per l'anno in corso sono, rispettivamente, al 2 ed al 9 marzo in quanto le scadenze edittali sono quelle, rispettivamente, del 28 febbraio e del 7 marzo, che nel 2015 cadono di sabato.

La certificazione va effettuata unicamente utilizzando il modello CU, la cui versione definitiva e le cui specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati sono state rese disponibili il 15 gennaio sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il nuovo modello CU, che sostituisce il CUD e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, finora certificati in forma libera, va compilato secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate e **consegnato in duplice copia** al contribuente entro il 2 marzo. La stessa certificazione va poi **inviata** in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il successivo 9 marzo.

Con Comunicato Stampa del 12 febbraio u.s., l'Agenzia ha precisato che, al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione dell'invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'INAIL e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante modello 730, come ad esempio, i redditi di lavoro autonomo **non** occasionale, possono essere inviate anche dopo il 9 marzo senza applicazione di sanzioni. La stessa scadenza del 9 marzo vale per le certificazioni ai dipendenti che, per aver lo scorso anno non dato seguito al CUD ricevuto o che sono stati assunti per la prima volta nel 2014, non riceveranno la dichiarazione precompilata.



Il datore di lavoro - sostituto d'imposta – deve attestare l'ammontare complessivo dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate, siano esse a titolo d'acconto, a titolo d'imposta e a titolo di imposta sostitutiva, nonché le eventuali detrazioni effettuate. Nella CU vanno attestati anche i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. A tale riguardo, è opportuno rilevare che i redditi corrisposti ai sensi della legge n. 133/99 - compensi ai dilettanti-questi, per effetto dell'art. 69, secondo comma, del TUIR, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Pertanto detti redditi, seppure corrisposti soltanto entro il limite suddetto di 7.500 euro, vanno riportati nel CU da consegnare ai percettori e da inviare all'Agenzia delle entrate, utilizzando la Sezione "*Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*", indicando nel campo "Causale" - punto 1 - il codice **N** ed al punto 4 l'ammontare del compenso corrisposto

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nel 2014, deve provvedere a consegnare il nuovo modello CU entro il prossimo 2 marzo con l'indicazione dei dati riportati nella precedente certificazione.

Nel nuovo modello CU devono poi essere indicati alcuni dati che fino allo scorso anno erano riportati nelle annotazioni in calce al CUD ed inseriti nel Mod. 770, come i dati relativi al coniuge ed ai familiari a carico, nonché, al punto 2 dello stesso modello, altri dati concernenti il rapporto di lavoro e la data di inizio/cessazione dello stesso. Nella sezione del CU - "Detrazioni e crediti" – va poi indicato, tra l'altro, nell'apposita casella se il datore di lavoro ha riconosciuto o meno il *bonus* IRPEF ed il relativo importo. In caso di riconoscimento va indicato nel punto 119 il codice 1 e nel punto 120 l'importo relativo mentre se il datore di lavoro non ha riconosciuto il *bonus* o seppure riconoscendolo non lo ha erogato, dovrà indicare nel punto 120 il codice 2 e nel punto 121 l'ammontare del *bonus*.